

Comunicazione dei dati sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) - Domande frequenti

Versione: gennaio 2014

Introduzione

Nell'ambito dell'Unione europea l'uso e il commercio di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) sono disciplinati dal regolamento (CE) n. [1005/2009](#) (regolamento ODS). Il regolamento pone in essere per tutte le imprese che producono, importano e/o esportano nell'UE, utilizzano materie prime o agenti di fabbricazione, nonché per gli impianti di distruzione l'obbligo di comunicare annualmente tutte le attività riferite alle sostanze controllate. Rientrano nel campo di applicazione del regolamento ODS anche cinque sostanze aggiuntive cui è attribuito un potenziale di riduzione dello strato di ozono ("sostanze nuove"), le quali dovranno essere comunicate da produttori, importatori ed esportatori.

Secondo l'articolo 27 del regolamento, ciascuna impresa che produce e/o importa e/o esporta e/o distrugge e/o utilizza materie prime e/o agenti di fabbricazione ODS è tenuta a presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione relativa all'anno civile precedente. Il formato della relazione è stato stabilito dalla Commissione europea, assistita da un comitato di gestione composto da rappresentanti degli Stati membri, ai sensi della procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento ODS.

Le imprese devono presentare la relazione alla Commissione europea e all'autorità competente dello Stato membro interessato. A tal fine, sono tenute ad avvalersi del Business Data Repository (BDR), un sistema gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA). Per maggiori informazioni sull'utilizzo del BDR si rimanda al manuale BDR, che all'allegato II include la guida completa alla compilazione del questionario sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Il presente documento contiene le risposte alle domande sollevate con maggiore frequenza dalle parti interessate sulle informazioni da comunicare. Si propone come guida per tutti coloro che sono soggetti agli obblighi di comunicazione, senza pregiudizio degli obblighi previsti dal regolamento.

Il presente documento non produce effetti legali e non deve essere inteso in tal senso.

Ringraziamenti

Il documento "Comunicazione dei dati sulle sostanze ODS - Domande frequenti" è stato preparato dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) sul modello del manuale di comunicazione delle ODS precedentemente redatto dalla DG CLIMA. Fondamentale per la redazione del documento è stato il contributo dell'European Topic Centre for Air Pollution and Climate Change Mitigation (ETC/ACM).

Un particolare ringraziamento della AEA va al contributo dato da Tom Dauwe dell'ETC/ACM, VITO, Belgio.

1 Indice

Comunicazione dei dati sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) -	1
Domande frequenti	1
Introduzione	1
Ringraziamenti.....	4
1 Indice	5
2 Quali dati devono essere comunicati (definizioni)?	7
2.1 Quali sono i gas che rientrano nella definizione di ODS?	7
2.2 Cosa si intende per potenziale di riduzione dello strato di ozono?	7
2.3 Quali dati devono essere comunicati per i preparati (miscele)?	7
2.4 Cosa è considerata "produzione" ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento ODS?	7
2.5 Occorre comunicare i sottoprodotti?	8
2.6 Cosa si intende per "importazione/esportazione" ai sensi dell'articolo 27, paragrafi 3 e 4, del regolamento ODS?	8
3 Chi deve comunicare i dati?	8
3.1 Sebbene la comunicazione ai sensi del regolamento ODS sia stata fatta per l'anno precedente, nell'anno di riferimento la nostra impresa non ha svolto attività da esso disciplinate. Siamo comunque tenuti a presentare una relazione?	9
3.2 La nostra impresa ha più impianti. Chi è tenuto a presentare la relazione?	9
3.3 Chi comunica dati ai sensi del regolamento ODS (n. 1005/2009) deve farlo anche ai sensi del regolamento sui gas fluorurati a effetto serra (n. 842/2006)?	9
3.4 L'obbligo di comunicazione si estende alle operazioni effettuate con altre imprese?	9
3.5 L'impresa è considerata un importatore o un esportatore?	9
3.6 Dobbiamo presentare una relazione anche se la nostra impresa è un impianto di distruzione (articolo 27, paragrafo 5)?	10
3.7 Dobbiamo presentare una relazione se durante l'anno di riferimento abbiamo impiegato sostanze controllate come materia prima o agente di fabbricazione (articolo 27, paragrafo 6, del regolamento ODS)?	10
4 Dove e come presentare la relazione?	10
4.1 Esiste un modulo standard?	10
4.2 Dove e come inviare la relazione?	11
4.3 Quali sono i termini per la presentazione della relazione?	11
4.4 Come devono essere comunicati i dati relativi alle ODS riprese dal cliente o restituite al fornitore?	11
4.5 Come comunicare i quantitativi?	12
4.6 Come vanno compilati i moduli per le giacenze?	12

4.7	La informazioni richieste sono commercialmente sensibili. Come vengono elaborate?.....	12
4.8	Se la relazione presentata per l'anno di riferimento precedente non è corretta, devo ripresentarla?.....	12
Allegato I: elenco delle sostanze che riducono lo strato di ozono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009.....		14

2 Quali dati devono essere comunicati (definizioni)?

2.1 Quali sono i gas che rientrano nella definizione di ODS?

Le sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) sono un gruppo di sostanze che, se rilasciate nell'atmosfera, riducono i livelli di ozono stratosferico. L'utilizzo e la produzione della maggior parte delle ODS è disciplinato dal protocollo di Montreal. Queste sostanze sono considerate controllate e comportano per le imprese obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 27 del regolamento n. 1005/2009 (regolamento ODS). Le sostanze controllate sono suddivise in 9 gruppi: CFC, altri CFC, halon, CTC, TCA, MB, HBFC, HCFC e BCM. Il regolamento ODS prevede un obbligo di comunicazione anche per altre 5 sostanze, cui è fatto riferimento come "sostanze nuove". Per un elenco di tutte le sostanze disciplinate dal regolamento ODS, si rimanda all'allegato I.

2.2 Cosa si intende per potenziale di riduzione dello strato di ozono?

Non tutte le ODS hanno lo stesso effetto sullo strato d'ozono stratosferico. Per tenere conto dell'effetto potenziale di ciascuna sostanza sullo strato d'ozono, è stato calcolato il potenziale di riduzione dello strato di ozono di ciascuna (ODP). L'ODP esprime l'effetto potenziale di ciascuna sostanza sull'ozono in termini relativi rispetto all'effetto prodotto dal CFC-11 (considerato pari a 1). Ad esempio, l'ODP dell'halon-1301 è pari a 10. Ciò significa che il rilascio di una data quantità di halon-1301 nell'atmosfera ha un impatto 10 volte maggiore rispetto al rilascio di una quantità equivalente di CFC-11. L'allegato I riporta anche il valore ODP di tutte le sostanze.

2.3 Quali dati devono essere comunicati per i preparati (miscele)?

Nel caso dei preparati vanno comunicate le percentuali delle singole sostanze. Esempio: 10 kg di miscela contenente l'80% di CTC e il 20% di sostanze che non hanno effetti sullo strato di ozono devono essere dichiarate come "8 kg di CTC".

2.4 Cosa è considerata "produzione" ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento ODS?

L'impresa è tenuta a dichiarare la produzione se nell'anno civile di riferimento:

- ha prodotto sostanze controllate
- ha prodotto nuove sostanze
- gestisce giacenze risultanti da produzioni di anni precedenti.

L'obbligo si estende a tutti i tipi di produzione, incluse le sottoproduzioni involontarie.

N.B.: l'impresa produttrice non è tenuta alla compilazione delle suddette caselle, ma deve comunque presentare una relazione vuota se:

- ha presentato relazioni per gli anni precedenti, ma nell'anno di riferimento non ha prodotto sostanze e non ne tiene in giacenza
- ha definitivamente sospeso la produzione, così come ogni commercio di sostanze controllate e nuove e non ha giacenze delle stesse.

2.5 Occorre comunicare i sottoprodotti?

L'obbligo di comunicazione non sussiste per i quantitativi insignificanti totalmente emessi durante la produzione o presenti sotto forma di tracce nel prodotto finale (purché le emissioni e i residui siano conformi alle leggi vigenti). A tale proposito si fa notare che le emissioni di quasi tutte le sostanze controllate devono essere comunicate anche al registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti ai sensi del regolamento (CE) n. 166/2006.

Come regola pratica, la comunicazione di sottoproduzioni involontarie è, in genere, da fare nel caso di quantitativi sottratti al ciclo di processo e, perlomeno temporaneamente, stoccati (ad esempio, in una vasca di compensazione) prima di essere distrutti, impiegati, immessi in commercio o trasportati all'impianto di distruzione esterno al sito di produzione.

2.6 Cosa si intende per "importazione/esportazione" ai sensi dell'articolo 27, paragrafi 3 e 4, del regolamento ODS?

Gli obblighi in materia di comunicazione si applicano a tutti i generi di importazioni ed esportazioni di sostanze controllate e nuove, a prescindere dalla procedura doganale prevista, incluse le importazioni temporanee quali il perfezionamento attivo o il transito.

La comunicazione è dovuta se nell'anno di riferimento:

- si sono importate o esportate sostanze controllate
- si sono importate o esportate nuove sostanze
- sebbene l'importazione o l'esportazione delle sostanze risalga ad attività svolte negli anni precedenti si continuano a gestire giacenze delle stesse.

N.B.: l'impresa importatrice/esportatrice non è tenuta alla compilazione delle suddette caselle, ma deve comunque presentare una relazione vuota se:

- ha acquistato sostanze controllate o nuove soltanto da un'altra impresa con sede nella UE e le ha rivendute ad altre imprese con sede nell'UE, non ha effettuato importazioni o esportazioni per proprio conto, ma importato o esportato esclusivamente prodotti e apparecchiature contenenti o che dipendono da sostanze controllate o nuove (quali estintori e aeromobili);
- ha importato o esportato sostanze o miscele contenenti ODS solo sotto forma di tracce dovute a impurità tecniche inevitabili e non volute;
- ha presentato relazioni per gli anni precedenti, ma nell'anno di riferimento non ha effettuato importazioni o esportazioni e non ha giacenze di sostanze controllate e nuove;
- ha definitivamente abbandonato il commercio di sostanze controllate e nuove e non ha giacenze delle stesse.

3 Chi deve comunicare i dati?

In linea di principio, l'obbligo di comunicazione in capo alla singola società prevede la presentazione di un'unica relazione. Sebbene in passato vi siano state situazioni in cui la stessa società ha dovuto presentare più comunicazioni, l'adozione del modulo elettronico ha risolto la questione: adesso basta spuntare le caselle pertinenti del questionario online del BDR nel riquadro "Dati dell'impresa".

3.1 *Sebbene la comunicazione ai sensi del regolamento ODS sia stata fatta per l'anno precedente, nell'anno di riferimento la nostra impresa non ha svolto attività da esso disciplinate. Siamo comunque tenuti a presentare una relazione?*

Se non si è svolta alcuna attività disciplinata dal regolamento nello specifico anno di riferimento o se si sono solo importati/esportati prodotti e apparecchiature contenenti o dipendenti da sostanze controllate o nuove (quali estintori e aeromobili), l'impresa deve presentare una relazione vuota avvalendosi del questionario BDR (vedere anche l'allegato I del manuale BDR).

3.2 *La nostra impresa ha più impianti. Chi è tenuto a presentare la relazione?*

La relazione deve essere presentata a livello di impresa e contenere, ad esempio, i dati relativi ad una particolare persona giuridica. Non è ammessa la presentazione di relazioni comuni contenenti i dati di più imprese, quali ad esempio partecipate o affiliate. Se l'impresa ha più siti ubicati nel territorio di uno Stato membro, può presentare una relazione unica per tutti i siti presenti nello Stato membro. Se invece ha siti ubicati in più Stati membri, è tenuta a presentare una relazione per ciascuno Stato Membro.

3.3 *Chi comunica dati ai sensi del regolamento ODS (n. 1005/2009) deve farlo anche ai sensi del regolamento sui gas fluorurati a effetto serra (n. 842/2006)?*

Il regolamento ODS e il regolamento sui gas fluorurati a effetto serra pongono in essere obblighi di comunicazione diversi e si applicano a sostanze diverse. Se l'impresa in questione è tenuta a comunicare anche i dati riguardanti i gas fluorurati a effetto serra (HFC, PFC, SF6), essa dovrà compilare i rispettivi moduli messi a disposizione nel BDR.

3.4 *L'obbligo di comunicazione si estende alle operazioni effettuate con altre imprese?*

Le produzioni, le importazioni o le esportazioni che non sono state fatte dalla propria impresa non devono essere comunicate. Ad esempio, chi ha trasferito quote ad un'altra società, non deve comunicare le produzioni effettuate successivamente. In caso di vendita o cessione ad un'altra società di sostanze destinate all'esportazione, quest'ultima va dichiarata dall'impresa che se ne è di fatto occupata.

3.5 *L'impresa è considerata un importatore o un esportatore?*

Per qualificarsi come importatore o esportatore, l'impresa deve importare o esportare le ODS da/in paesi non appartenenti all'Unione europea (UE)¹.

Non sono importatori o esportatori le imprese dell'UE che acquistano o vendono le ODS a imprese di altri Stati membri dell'UE. Le spedizioni tra Stati membri dell'UE non si qualificano come importazioni o esportazioni.

E' considerata importazione o esportazione l'attività commerciale svolta con alcuni particolari territori non appartenenti all'UE. In caso di dubbio, si consiglia di contattare lo sportello nazionale o l'organismo appositamente designato dalla Commissione europea. Per un elenco degli sportelli

¹ I 28 Stati membri dell'UE sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

nazionali degli Stati membri si rimanda al Centro risorse di comunicazione e informazione per amministrazioni, imprese e cittadini (CIRCABC)².

3.6 Dobbiamo presentare una relazione anche se la nostra impresa è un impianto di distruzione (articolo 27, paragrafo 5)?

L'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5 sussiste laddove l'impresa abbia distrutto rifiuti contenenti sostanze controllate provenienti da altre persone giuridiche o distrutto sostanze controllate di propria produzione (anche involontariamente come sottoprodotto).

Non si è tenuti a presentare una relazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, se:

- le sostanze distrutte sono soltanto le cosiddette "sostanze nuove" (halon 1202, n-PB, EB, TFMI e MC)
- i rifiuti non vengono distrutti, ma solo, ad esempio, raccolti e stoccati per essere poi mandati agli impianti di distruzione
- i rifiuti distrutti contengono solo tracce di sostanze controllate dovute a impurità tecniche inevitabili e non volute.

3.7 Dobbiamo presentare una relazione se durante l'anno di riferimento abbiamo impiegato sostanze controllate come materia prima o agente di fabbricazione (articolo 27, paragrafo 6, del regolamento ODS)?

L'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 6, sussiste laddove le sostanze controllate siano utilizzate come materia prima o agente di fabbricazione durante l'anno di riferimento. Non devono essere comunicati gli impieghi di nuove sostanze (halon 1202, n-PB, EB, TFMI e MC).

Le caselle "Uso come materia prima" e/o "Uso come agente di fabbricazione" non vanno spuntate se:

- sebbene nei precedenti anni si siano comunicati impieghi come materia prima e agente di fabbricazione delle sostanze controllate, non ne viene fatto uso nell'anno corrente di riferimento. Occorrerà comunque presentare una relazione se nell'anno di riferimento permangono delle giacenze delle stesse;
- l'impiego di sostanze controllate come materia prima o agente di fabbricazione è stato definitivamente sospeso. In questo caso va compilata e presentata una relazione vuota avvalendosi del questionario presente nel BDR (vedere anche l'allegato 1 del manuale BDR).

4 Dove e come presentare la relazione?

4.1 Esiste un modulo standard?

Il formato della relazione è stabilito dalla Commissione europea e dal comitato di gestione. La comunicazione effettuata tramite il questionario online della AEA (vedere il quesito 4.2) messo a disposizione nel BDR garantisce l'utilizzo del formato corretto.

² <https://circabc.europa.eu/w/browse/91661b30-3bd7-4b25-b083-dbc64092175c>

4.2 Dove e come inviare la relazione?

Tutte le relazioni vanno presentate per via elettronica, utilizzando il questionario online messo a disposizione nel [Business Data Repository \(BDR\)](#). Il BDR è un sistema di comunicazione elettronica online gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA). E' stato specificamente sviluppato per gestire informazioni riservate.

L'invio delle relazioni tramite il BDR presenta taluni vantaggi:

- il BDR è un sistema più sicuro rispetto alla posta elettronica. Offre una migliore protezione contro intercettazioni e perdite di dati;
- le relazioni devono essere presentate una sola volta, potendo tutte le parti interessate (DG CLIMA, AEA, autorità nazionali competenti) accedere al BDR;
- il questionario online disponibile sulla piattaforma BDR permette di controllare la qualità dei dati in fase di elaborazione e presentazione, e quindi di espungere gli eventuali errori prima dell'invio del modulo;
- il BDR offre massima trasparenza e tracciabilità, assicurando, al contempo, la riservatezza delle informazioni comunicate. Tutte le parti interessate hanno accesso allo stesso livello di informazioni. Nel BDR è inoltre possibile visionare le relazioni che l'impresa ha presentato per gli anni precedenti.

L'uso del BDR rende superfluo l'invio di copie della relazione alla Commissione europea o alle autorità nazionali competenti. Potendo queste accedere ai dati presentati alla AEA, la trasmissione alla AEA è automaticamente considerata quale trasmissione alla Commissione europea e allo Stato membro di pertinenza.

Può comunque essere opportuno includere tra i destinatari delle eventuali ulteriori comunicazioni via e-mail con la AEA anche la Commissione europea e l'autorità nazionale competente, allo scopo di facilitare il loro intervento.

Tutte le comunicazioni vanno presentate in formato elettronico, utilizzando il questionario online messo a disposizione sulla piattaforma BDR. Si prega di non presentare copie cartacee. I moduli non devono essere firmati o accompagnati da documenti giustificativi; l'avvenuta trasmissione è quietanzata da una conferma automatica. Nell'improbabile eventualità di un serio problema, l'utente sarà invitato formalmente a fornire ulteriori informazioni in un successivo momento.

Per maggiori informazioni su come effettuare le comunicazioni tramite BDR, si rimanda alla lettura del manuale BDR.

4.3 Quali sono i termini per la presentazione della relazione?

La relazione va presentata entro il 31 marzo di ciascun anno, come previsto dall'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento. Se la relazione non viene presentata o è trasmessa oltre i termini previsti, ne vengono informate le autorità competenti dello Stato membro interessato, le quali possono comminare un'ammenda.

4.4 Come devono essere comunicati i dati relativi alle ODS riprese dal cliente o restituite al fornitore?

I quantitativi esportati e poi reimportati a causa, ad esempio, di un reclamo del cliente, devono essere comunicati come fossero ordinarie importazioni, essendo anch'essi soggetti a licenza. I quantitativi non vanno dedotti dal totale delle esportazioni. Lo stesso vale per tutte le quantità

riesportate a seguito di un'importazione. I quantitativi immessi sul mercato UE e restituiti dovranno essere dichiarati come "acquistati" o "provenienti dall'UE". Questi quantitativi non vanno dedotti dai dati di vendita. Lo stesso vale per i quantitativi restituiti al fornitore dell'UE.

4.5 Come comunicare i quantitativi?

Non sono previste soglie per quantitativi esigui. Occorre comunicare tutti i quantitativi, arrotondando i valori al chilogrammo successivo. I dati vanno comunicati in chilogrammi metrici con un'accuratezza di ± 1 kg. Ad esempio, l'importazione di 50,1 kg (cinquanta chilogrammi e cento grammi) va arrotondata a 51 chilogrammi. Per ragioni di chiarezza non è ammesso l'utilizzo di virgole, punti o spazi (utilizzati ad esempio come divisori decimali). I moduli non accettano questa formattazione.

4.6 Come vanno compilati i moduli per le giacenze?

I moduli devono essere compilati con i dati relativi alle giacenze (quantitativi) di ODS in corrispondenza dell'inizio (primo gennaio) e della fine (31 dicembre) dell'anno civile di riferimento (tabella 8). Si fa notare che se l'impresa gestisce giacenze all'inizio e/o alla fine dell'anno di riferimento riconducibili ad attività soggette a obbligo di comunicazione (vale a dire l'importazione, l'esportazione, la produzione, l'impiego come materia prima o agente di fabbricazione e/o la distruzione), essa dovrà comunicare i quantitativi in giacenza, anche se non ha importato, esportato, prodotto, impiegato come materie prime o come agente di fabbricazione e/o distrutto alcuna sostanza ODS.

I produttori sono altresì tenuti a comunicare tutti i quantitativi di ODS tenuti in giacenza per impieghi come materie prime alla fine dell'anno, operando una distinzione tra quelle destinate ad essere immesse sul mercato dell'UE e quelle destinate all'esportazione. Per quantitativi stoccati si intendono i quantitativi di ODS prodotti allo scopo di essere utilizzati come materia prima nell'anno di riferimento, ma che non sono stati impiegati, immessi sul mercato e/o esportati durante l'anno di riferimento e sono pertanto in giacenza presso l'impresa allo scadere dell'anno di riferimento (il 31 dicembre).

4.7 Le informazioni richieste sono commercialmente sensibili. Come vengono elaborate?

La Commissione e la AEA hanno messo a punto procedure per garantire la massima riservatezza dei dati provenienti da singole imprese. I dati grezzi vengono registrati in una banca dati riservata e quindi analizzati dalla Commissione, dall'autorità competente dello Stato membro e dall'AEA.

I dati specifici alle imprese non vengono divulgati al pubblico; tutti i dati relativi alle aziende vengono consolidati in relazioni riassuntive prima di essere resi noti, nel rispetto della regola di riservatezza delle tre aziende ("*three company confidentiality rule*" che prevede l'utilizzo delle informazioni di almeno tre aziende per garantire la riservatezza dei dati di proprietà delle singole aziende).

4.8 Se la relazione presentata per l'anno di riferimento precedente non è corretta, devo ripresentarla?

Se i dati presentati per i precedenti anni di riferimento devono essere rivisti, si invita l'impresa a modificare la relativa relazione. Il questionario online può essere utilizzato per correggere o

ripresentare la relazione. Verificare in questo caso che sia stato inserito l'anno corretto di riferimento sulla busta e nel questionario.

Allegato I: elenco delle sostanze che riducono lo strato di ozono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009

Gruppo	Sostanza			ODP
Gruppo I (CFC)	CFCl_3	CFC-11	Triclorofluorometano	1
	CF_2Cl_2	CFC-12	Diclorodifluorometano	1
	$\text{C}_2\text{F}_3\text{Cl}_3$	CFC-113	Triclorotrifluoroetano	0,8
	$\text{C}_2\text{F}_4\text{Cl}_2$	CFC-114	Diclorotetrafluoroetano	1
	$\text{C}_2\text{F}_5\text{Cl}$	CFC-115	Cloropentafluoroetano	0,6
Gruppo II (altri CFC)	CF_3Cl	CFC-13	Clorotrifluorometano	1
	C_2FCl_5	CFC-111	Pentaclorofluoroetano	1
	$\text{C}_2\text{F}_2\text{Cl}_4$	CFC-112	Tetraclorodifluoroetani	1
	C_3FCl_7	CFC-211	Eptaclorofluoropropano	1
	$\text{C}_3\text{F}_2\text{Cl}_6$	CFC-212	Esaclorodifluoropropano	1
	$\text{C}_3\text{F}_3\text{Cl}_5$	CFC-213	Pentaclorotrifluoropropano	1
	$\text{C}_3\text{F}_4\text{Cl}_4$	CFC-214	Tetraclorotetrafluoropropano	1
	$\text{C}_3\text{F}_5\text{Cl}_3$	CFC-215	Tricloropentafluoropropano	1
	$\text{C}_3\text{F}_6\text{Cl}_2$	CFC-216	Dicloroesafluoropropano	1
	$\text{C}_3\text{F}_7\text{Cl}$	CFC-217	Cloroepptafluoropropano	1
Gruppo III (halon)	CF_2BrCl	halon-1211	Bromoclorodifluorometano	3
	CF_3Br	halon-1301	Bromotrifluorometano	10
	$\text{C}_2\text{F}_4\text{Br}_2$	halon-2402	Dibromotetrafluoroetano	6
Gruppo IV (CTC)	CCl_4	CTC	Tetraclorometano (tetracloruro di carbonio)	1,1
Gruppo V (TCA)	$\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl}_3$ (2)	1,1,1-TCA	1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)	0,1
Gruppo VI (MB)	CH_3Br	bromuro di metile	Bromometano	0,6
Gruppo VII (HBFC)	CHFBr_2	HBFC-21 B2	Dibromofluorometano	1
	CHF_2Br	HBFC-22 B1	Bromodifluorometano	0,74
	CH_2FBr	HBFC-31 B1	Bromofluorometano	0,73
	C_2HFBr_4	HBFC-121 B4	Tetrabromofluoroetano	0,8
	$\text{C}_2\text{HF}_2\text{Br}_3$	HBFC-122 B3	Tribromodifluoroetano	1,8
	$\text{C}_2\text{HF}_3\text{Br}_2$	HBFC-123 B2	Dibromotrifluoroetano	1,6
	$\text{C}_2\text{HF}_4\text{Br}$	HBFC-124 B1	Bromotetrafluoroetano	1,2
	$\text{C}_2\text{H}_2\text{FBr}_3$	HBFC-131 B3	Tribromofluoroetano	1,1
	$\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_2\text{Br}_2$	HBFC-132 B2	Dibromodifluoroetano	1,5
	$\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_3\text{Br}$	HBFC-133 B1	Bromotrifluoroetano	1,6
	$\text{C}_2\text{H}_3\text{FBr}_2$	HBFC-141 B2	Dibromofluoroetano	1,7
	$\text{C}_2\text{H}_3\text{F}_2\text{Br}$	HBFC-142 B1	Bromodifluoroetano	1,1
	$\text{C}_2\text{H}_4\text{FBr}$	HBFC-151 B1	Bromofluoroetano	0,1
	C_3HFBr_6	HBFC-221 B6	Esabromofluoropropano	1,5
	$\text{C}_3\text{HF}_2\text{Br}_5$	HBFC-222 B5	Pentabromodifluoropropano	1,9
	$\text{C}_3\text{HF}_3\text{Br}_4$	HBFC-223 B4	Tetrabromotrifluoropropano	1,8
	$\text{C}_3\text{HF}_4\text{Br}_3$	HBFC-224 B3	Tribromotetrafluoropropano	2,2

Gruppo	Sostanza			ODP
	$C_3HF_5Br_2$	HBFC-225 B2	Dibromopentafluoropropano	2
	C_3HF_6Br	HBFC-226 B1	Bromoesafluoropropano	3,3
	$C_3H_2FBr_5$	HBFC-231 B5	Pentabromofluoropropano	1,9
	$C_3H_2F_2Br_4$	HBFC-232 B4	Tetrabromodifluoropropano	2,1
	$C_3H_2F_3Br_3$	HBFC-233 B3	Tribromotrifluoropropano	5,6
	$C_3H_2F_4Br_2$	HBFC-234 B2	Dibromotetrafluoropropano	7,5
	$C_3H_2F_5Br$	HBFC-235 B1	Bromopentafluoropropano	1,4
	$C_3H_3FBr_4$	HBFC-241 B4	Tetrabromofluoropropano	1,9
	$C_3H_3F_2Br_3$	HBFC-242 B3	Tribromodifluoropropano	3,1
	$C_3H_3F_3Br_2$	HBFC-243 B2	Dibromotrifluoropropano	2,5
	$C_3H_3F_4Br$	HBFC-244 B1	Bromotetrafluoropropano	4,4
	$C_3H_4FBr_3$	HBFC-251 B1	Tribromofluoropropano	0,3
	$C_3H_4F_2Br_2$	HBFC-252 B2	Dibromodifluoropropano	1
	$C_3H_4F_3Br$	HBFC-253 B1	Bromotrifluoropropano	0,8
	$C_3H_5FBr_2$	HBFC-261 B2	Dibromofluoropropano	0,4
	$C_3H_5F_2Br$	HBFC-262 B1	Bromodifluoropropano	0,8
	C_3H_6FBr	HBFC-271 B1	Bromofluoropropano	0,7
Gruppo VIII (HCFC)	$CHFCl_2$	HCFC-21	Diclorofluorometano	0,04
	CHF_2Cl	HCFC-22	Clorodifluorometano	0,055
	CH_2FCl	HCFC-31	Clorofluorometano	0,02
	C_2HFCl_4	HCFC-121	Tetraclorofluoroetano	0,04
	$C_2HF_2Cl_3$	HCFC-122	Triclorodifluoroetano	0,08
	$C_2HF_3Cl_2$	HCFC-123	Diclorotrifluoroetano	0,02
	C_2HF_4Cl	HCFC-124	Clorotetrafluoroetano	0,022
	$C_2H_2FCl_3$	HCFC-131	Triclorofluoroetano	0,05
	$C_2H_2F_2Cl_2$	HCFC-132	Diclorodifluoroetano	0,05
	$C_2H_2F_3Cl$	HCFC-133	Clorotrifluoroetano	0,06
	$C_2H_3FCl_2$	HCFC-141	Diclorofluoroetano	0,07
	CH_3CFCl_2	HCFC-141b	1,1-Dicloro-1-fluoroetano	0,11
	$C_2H_3F_2Cl$	HCFC-142	Clorodifluoroetano	0,07
	CH_3CF_2Cl	HCFC-142b	1-Cloro-1,1-difluoroetano	0,065
	C_2H_4FCl	HCFC-151	Clorofluoroetano	0,005
	C_3HFCl_6	HCFC-221	Esaclorofluoropropano	0,07
	$C_3HF_2Cl_5$	HCFC-222	Pentaclorodifluoropropano	0,09
	$C_3HF_3Cl_4$	HCFC-223	Tetraclorotrifluoropropano	0,08
	$C_3HF_4Cl_3$	HCFC-224	Triclorotetrafluoropropano	0,09
	$C_3HF_5Cl_2$	HCFC-225	Dicloropentafluoropropano	0,07
	$CF_3CF_2CHCl_2$	HCFC-225ca	3,3-Dicloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropano	0,025
	CF_2ClCF_2CHClF	HCFC-225cb	1,3-Dicloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropano	0,033
	C_3HF_6Cl	HCFC-226	Cloroesafluoropropano	0,1
	$C_3H_2FCl_5$	HCFC-231	Pentaclorofluoropropano	0,09
	$C_3H_2F_2Cl_4$	HCFC-232	Tetraclorodifluoropropano	0,1

Gruppo	Sostanza			ODP
	$C_3H_2F_3Cl_3$	HCFC-233	Triclorotrifluoropropano	0,23
	$C_3H_2F_4Cl_2$	HCFC-234	Diclorotetrafluoropropano	0,28
	$C_3H_2F_5Cl$	HCFC-235	Cloropentafluoropropano	0,52
	$C_3H_3FCl_4$	HCFC-241	Tetraclorofluoropropano	0,09
	$C_3H_3F_2Cl_3$	HCFC-242	Triclorodifluoropropano	0,13
	$C_3H_3F_3Cl_2$	HCFC-243	Diclorotrifluoropropano	0,12
	$C_3H_3F_4Cl$	HCFC-244	Clorotetrafluoropropano	0,14
	$C_3H_4FCl_3$	HCFC-251	Triclorofluoropropano	0,01
	$C_3H_4F_2Cl_2$	HCFC-252	Diclorodifluoropropano	0,04
	$C_3H_4F_3Cl$	HCFC-253	Clorotrifluoropropano	0,03
	$C_3H_5FCl_2$	HCFC-261	Diclorofluoropropano	0,02
	$C_3H_5F_2Cl$	HCFC-262	Clorodifluoropropano	0,02
	C_3H_6FCl	HCFC-271	Clorofluoropropano	0,03
Gruppo IX (BCM)	CH_2BrCl	BCM	Bromoclorometano	0,12
Sostanze nuove	CBr_2F_2	Halon-1202	Dibromodifluorometano	1,25
	C_3H_7Br	n-PB	1-Bromopropano (n-bromuro di propile)	0,02 — 0,10
	C_2H_5Br	EB	Bromoetano (bromuro di etile)	0,1 — 0,2
	CF_3I	TFIM	Trifluoroiodometano (ioduro di trifluorometile)	0,01 — 0,02
	CH_3Cl	MC	Clorometano (cloruro di metile)	0,02